

ACCERTAMENTI FINANZIARI

01. NOZIONE

Le **indagini finanziarie** sono propedeutiche ad un accertamento che prenda le mosse dalle risultanze di tale indagine rivolta alle evidenze bancarie e finanziarie del contribuente oggetto di indagini.

Chi scrive ritiene che tali indagini diverranno sempre più numerose e sempre più stringenti nell'attività degli accertatori

02. LA MADRE DI TUTTE LE NORME IN MATERIA

La disposizione che autorizza ed indirizza tali indagini è **l'art. 32, comma primo, punto 7) del DPR 600/1973** del quale riportiamo ampi stralci nella tabella sottostante:

7) **richiedere**, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, **alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie**, dati, notizie e documenti relativi a **qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata**, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. (...omissis...) La richiesta deve essere indirizzata al responsabile della struttura accentrata, ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio destinatario che ne dà notizia immediata al soggetto interessato; la relativa risposta deve essere inviata al titolare dell'ufficio procedente;

Grazie a tale disposizione chi effettua tali indagini, previa le autorizzazioni citate può chiedere a:

Banche	per le attività finanziarie e creditizie;
Poste SpA	
Società ed enti di assicurazione	per le attività finanziarie;
Intermediari finanziari;	
Imprese di investimento;	
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);	
Società di gestione del risparmio (SGR);	
Società fiduciarie,	

dati, notizie e documenti:

a)	relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata;
b)	compresi i servizi prestati ai propri clienti;
c)	relativi a garanzie prestate da terzi o da operatori finanziari o da terzi;
d)	relativi alle generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi;
e)	relativi alle generalità dei soggetti con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria.

Il successivo numero 7-bis, che riportiamo integralmente nella successiva tabella

7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

Come appare, consente di richiedere ad autorità ed enti:

notizie	di natura creditizia, finanziaria e assicurativa , relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.
dati	
documenti	
informazioni	

03. L'ANAGRAFE DEI CONTI E DEI DEPOSITI

La pericolosità fiscale delle movimentazioni finanziarie costituisce per gli uffici una priorità assoluta.

In verità, **fin dal 2012**, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni e ogni informazione relativa ai rapporti necessari ai fini fiscali.

Questi dati vengono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria. Appare evidente che questo rende molto più facili i controlli in materia.

Nel provvedimento Direttoriale del giugno 2012 "*Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti. Modifiche al provvedimento del 22 dicembre 2005 e introduzione della modalità di proroga telematica.*" si individuano le venti tipologie aggiornate degli operatori finanziari.

Nella tabella che segue riprendiamo l'allegato al provvedimento anzidetto.

Tabella degli operatori finanziari	
CODICE	SOGGETTI
1	Banche
2	Poste Italiane S.p.A.
3	Soggetti ex art. 106 T.U.B. come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010
4	Soggetti ex art. 107 T.U.B, ora confluiti nel nuovo art. 106 come da art. 7 del d.lgs n.141/2010
5	Soggetti ex art. 10, comma 10, del d.lgs. n. 141/2010 (Holding)
6	Soggetti ex art. 112 T.U.B., commi 1-6 (ConSORZI e cooperative di garanzia collettiva di fidi già iscritti ai sensi dell'abrogato art. 155 T.U.B)
7	Cambiavalute
8	Soggetti ex art. 112, comma 7, del T.U.B. (Casse peota già iscritte ai sensi dell'abrogato art. 155, comma 6, T.U.B)
9	Soggetti ex art. 128 quater T.U.B. (Agenti in attività finanziaria), inserito dall'art. 11 del d.lgs. n. 141/2010, come modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 218/2010
10	Addetti al commercio in oro
11	Istituti di moneta elettronica (IMEL)
12	Imprese di investimento (SIM)

13	Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
14	Società di gestione del risparmio (SGR)
15	Società fiduciarie
16	Altri intermediari (codice residuale)
17	Soggetti operanti nel settore del microcredito ex art.111 del T.U.B, come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010, modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 218/2010
18	Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, comma 8, del T.U.B., come sostituito dall'art. 7 del d.lgs. n. 141/2010
19	Società ed Enti di assicurazione (per le attività finanziarie) ex art. 23, commi 24 e 25, del decreto-legge n. 98/2011
20	Istituti di Pagamento ex art. 114 septies del T.U.B., inserito dall'art. 33 del d.lgs. n. 11/2010

Con comunicato stampa 11 aprile 2013, l'Agenzia Entrate ha specificato che l'obbligo deve essere osservato anche dai soggetti che svolgono in Italia l'attività di **money transfer** per conto di istituti di pagamento comunitari.

Nell'**allegato 1 alla circolare 18/2007** "Comunicazioni dei rapporti finanziari all'Anagrafe Tributaria.", l'Agenzia Entrate ha sintetizzato una tabella con i codici identificativi, la descrizione e le indicazioni su cosa occorra trasmettere. Anche in questo caso riportiamo di seguito detta tabella.

TABELLA DEI RAPPORTI CON SPECIFICHE INDICAZIONI		
Codice Rapporto	Descrizione	Note
1	Conto corrente	E' compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	E' compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli, inclusi gli eventuali sub depositi
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Sono compresi i libretti a risparmio nominativi e al portatore. Nel caso di deposito al portatore, l'intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l'accensione. Ogni qualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura

		in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo rapporto a nome del soggetto possessore del titolo.
4	Rapporto fiduciario ex lege n. 1966/1939	Si tratta dei rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiducian
5	Gestione collettiva del risparmio	Sono compresi tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav
6	Gestione patrimoniale	È compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Si tratta sia dei titoli nominativi che di quelli al portatore (valgono anche in questo caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3
8	Portafoglio	Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo
9	Conto terzi individuale/globale	Sono compresi tutti i conti terzi transitori nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale, vanno comunicate solo le sub partite intestate nominativamente
10	Dopo incasso	Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all'incasso
11	Cessione indisponibile	Si tratta del conto d'ordine su cui è stata registrata la partita contabile
12	Cassetta di sicurezza	Forma oggetto di comunicazione il contratto di locazione della cassetta
13	Depositi chiusi	Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene
14	Contratti derivati su crediti	Sono compresi sia i contratti derivati su crediti che i contratti derivati finanziari
15	Carte di credito e di debito	Ai fini della comunicazione rileva il rapporto in capo all'intestatario della carta. Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte prepagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella principale
16	Crediti di firma	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela
17	Crediti	Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i

		crediti in contenzioso ed i crediti documentari
18	Finanziamenti	Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di leasing e factoring, nonché, per il caso delle holding, i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari
19	Fondi pensione	Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti
20	Patto compensativo	Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario e cliente affidato
21	Finanziamenti in pool	Forma oggetto di comunicazione la quota di finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al pool
22	Altro rapporto	Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad es., per le holding, le partecipazioni)

Rimane da aggiungere che con Provvedimento 13352/2016, l'Agenzia Entrate ha ampliato l'elenco disponendo che vanno segnalate anche le operazioni derivanti da **carte prepagate**.

04. GARANZIE DEL CONTRIBUENTE

L'Agenzia specifica che i dati sono utilizzati "esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attività istruttorie per l'esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale".

Se ne ricava che i suddetti dati non possono essere utilizzati preventivamente, ma l'art. 35 del DL 223/2006 ha attribuito ai dipendenti della Riscossione il potere di accedere all'anagrafe, ovviamente dietro autorizzazione direttoriale.

Ulteriore problema postosi è la lesione della privacy personale che aveva indotto Agenzia Entrate a richiedere un parere al Garante, che aveva espresso diverse criticità.

In sintesi ne è derivato un divieto assoluto di utilizzo delle informazioni per formulare contestazioni basate unicamente su elaborazioni dei dati disponibili, oltre all'obbligo di automatica cancellazione alla scadenza del periodo di accertamento.

05. PROCEDURA

L' **Agenzia Entrate**, la **Guardia di Finanza** e la **Commissione Tributaria** (con limiti) sono i soggetti che possono attivare le indagini sulle movimentazioni finanziarie. Gli **agenti della riscossione** possono attivarsi per la ricerca di rapporti da pignorare.

In tale ottica la richiesta di informazioni è rivolta ai soggetti visti sopra tenuti alla comunicazione periodica dei dati. E' possibile che l'evidenza dei rapporti intrattenuti possa essere chiesta anche al contribuente.

Si tenga presente che la Corte di Cassazione ha introdotto anche i **libretti di deposito a risparmio** nelle informazioni da comunicare.

A proposito di:

INDAGINI FINANZIARIE

Ricorda che:

Tutte le operazioni vengono censite anche le cosiddette operazioni **fuori conto**, quali la richiesta assegni o di emissione assegni circolari, l'acquisto di valute estere, a prescindere che transitino o meno sui conti accesi presso gli intermediari finanziari.

06. OPERAZIONI ESCLUSE

Alcune operazioni non sono tracciate:

pagamenti di bollettini postali sino a 1.500 euro;

pagamenti di pensioni, utenze, contributi previdenziali e assicurativi, imposte, tasse e canoni radiotelevisivi (dati già noti);

pagamenti di ticket sanitari, canoni cimiteriali, titoli di trasporto pubblico e privato, biglietti per manifestazioni sportive ecc.;

il leasing operativo poiché operazione non avente carattere finanziario.

07. IN CASO DI ACCERTAMENTO

Se appare ovvia la presunzione di ricavi omessi nel caso di versamenti che non si è in grado di ricostruire, materi di dibattito sono le questioni relative ai prelevamenti.

Il ragionamento degli accertatori è questo: se il contribuente utilizza somme non tracciate, può essere credibile che le medesime somme siano state impiegate per sostenere costi in nero. **Chi sostiene costi in nero, presumibilmente, avrà anche dei ricavi in nero.**



Con effetto dal 3 dicembre 2016, secondo il disposto dell'art. 7-quater del DL 193/2016 possono essere considerati come ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi superiori a:

**1.000 euro giornalieri;
e comunque ad euro 5.000 mensili.**

RICORDA	Tranne ipotesi particolari l'onere della prova e di analisi e ricostruzione delle movimentazioni grava sul contribuente
----------------	---

RICORDA	La prova contraria consiste nell'analitica dimostrazione dell'irrelevanza di ciascuna singola operazione, non potendo risultare sufficienti profili probatori generici
----------------	--

